



Decreto Dirigenziale n. 161 del 27/04/2021

Direzione Generale 4 - Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DECRETI DIRIGENZIALI N. 65/2007, 58/2007, 15/2010 SULLE PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO REGIONALE PER L'ABBATTIMENTO DI ANIMALI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI DA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E LEUCOSI ENZOOTICA.

PREMESSO

- a) che la Legge Regionale n. 3 del 01.01.2005, prevede all'articolo 1 comma 3, la concessione di un indirizzo integrativo regionale ai proprietari di animali della specie bufalina abbattuti perché riconosciuti infetti da una malattia per la quale sussista l'obbligo di abbattimento, fino al raggiungimento del valore di mercato, subordinandone l'erogazione alla adozione di una decisione positiva da parte dell'Unione Europea;
- b) che l'UE con decisione All. C (2007) 2545 dell'08.06.2007, ha approvato il contributo regionale complementare per l'abbattimento degli animali della specie bufalina infetti da Brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica bovina, prevista dalla citata L.R. 03.2005, pubblicata sul BURC n.37 del 02.07.2007 esecutiva;

VISTO

- a. Il decreto Ministeriale n. 298/1989 con il quale sono stati determinati i criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge 218 del 02.06.1988

CONSIDERATO che

- a. con il D.D. n. 58 del 13.07.2007, modificato dai DD.DD. n. 65 del 02.08.2007 e n. 15 del 04.02.2010, sono state fornite indicazioni ai Servizi Veterinari delle AASSLL sulle procedure da adottare per la concessione dell'indennizzo integrativo regionale per l'abbattimento degli animali della specie bufalina infetti da Brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica;
- b. che il nulla osta comunitario al contributo straordinario regionale è vincolato alla esigenza di non superare il valore di mercato degli animali abbattuti, e ciò comporta la necessità di calcolare in anticipo tutte le voci concernenti l'indennizzo de quo;
- c. la Legge regionale n. 3/2005, prevede all'articolo 1 comma 3, la concessione di un indennizzo integrativo regionale ai proprietari degli animali della specie bufalina abbattuti per una malattia per la quale esiste sussista l'obbligo di abbattimento, fino al raggiungimento del valore di mercato;
- d. il DECRETO del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234" e successive modifiche e integrazioni;
- e. il D.lgs. 159 del 06.09.2011 (Codice antimafia) art 83 c.3 lettera e) prevede necessariamente l'acquisizione della certificazione antimafia per la conclusione dell'istruttoria di riconoscimento del contributo ed il successivo indennizzo qualora il contributo superi la somma di euro 150.000;
- f. il D.lgs. 159 del 06.09.2011, all'art 92, al comma 2, prevede per il rilascio da parte delle Prefetture dell'informazione "*antimafia interdittiva*" il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ed al comma 3 prevede che, decorso tale termine, si procede anche in assenza dell'informazione antimafia;
- g. nel caso di assenza dell'informazione "*antimafia interdittiva*" i contributi sono corrisposti "*...sotto condizione risolutiva...*", con successivo eventuale recupero della somma erogata qualora siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

RITENUTO opportuno

- a. modificare le procedure per la concessione degli indennizzi integrativi regionali previsti dall'articolo 1 comma 3 della R.L. n. 3.2005, articolo 2 comma 3 oggetto, della deliberazione n. 1497 del 29.09.2006, come modificata dalla D.G.R. n. 797 del 09.05.2008;
- b. realizzare una procedura standardizzata, consultabile in un unico documento chiarendo quali procedure applicare per l'ottenimento e la quantificazione del contributo integrativo regionale ed in particolare a quale piazza di rilevamento presente nel bollettino ISMEA ci si debba riferire per determinare il valore di mercato dei bufalini abbattuti in relazione alla provincia dell'azienda di provenienza dei capi;
- c. approvare le procedure per la concessione dell'indennizzo integrativo regionale per l'abbattimento degli animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, allegate al presente decreto, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTI

- a. Il regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 1954, n.320, e sue ss mm ii;
- b. Il Regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016;
- c. I piani nazionali di eradicazione di tubercolosi bovina e bufalina di cui, rispettivamente ai decreti ministeriali 592/95, 651/94 e 358/96;
- d. l'Ordinanza Ministeriale del 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;
- e. l'Ordinanza Ministeriale del 23 Giugno 2020 - Proroga con modifiche dell'ordinanza del 28 maggio 2015 e successive modificazioni, recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica;
- f. la legge 27.12.2002, n. 292 di tutela della specie bufalina in Italia;
- g. la D.G.R.C. n. 739 del 06.06.2006 concernente: "Piani di eradicazione delle malattie degli animali, disinfezioni, tempi e procedure";
- h. la D.G.R.C. n. 207 del 20/05/2019 "Piano straordinario per il controllo delle Malattie Infettive della bufala mediterranea italiana per la Regione Campania" con relativo allegato BRC/TBC/LEB.

DECRETA

Per tutto quanto in premessa che qui si ritiene integralmente confermato e trascritto:

1. di sostituire integralmente i Decreti Dirigenziali n. 58 del 13.07.2007, n. 65 del 02.08.2007 e il D.D. n.15 del 04.01.2010 e di approvare le procedure per la concessione dell'indennizzo integrativo regionale per l'abbattimento degli animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, allegate al presente decreto, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di inviare il presente provvedimento ai servizi Veterinari delle AA.SS.LL. e alle Associazioni di categoria nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per la relativa pubblicazione.

Il Dirigente U.O.D.01

Dr.Paolo Sarnelli



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute
ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

PROCEDURE PER LE INDENNITA' DI ABBATTIMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 3/2005

PREMESSE

Le seguenti procedure sono state elaborate ai fini dell'erogazione dell'indennizzo integrativo regionale stabilito dalla legge regionale n. 3 dell'01.02.2005 e dettagliano quanto delineato con la delibera di Giunta Regionale n. 1497 del 29.09.2006, come modificata dalla deliberazione n. 797 del 09.05.2008.

Considerato che tale indennizzo si configura come aiuto di Stato ai sensi del trattato dell'Unione Europea, le procedure sono altresì obbligatorie vincolanti per i servizi veterinari delle ASL e la competente struttura regionale, che hanno l'obbligo di rendicontazione periodica dei fondi impiegati.

Considerato che la Delibera 1497/2006 prevede che gli allevatori hanno diritto all'indennizzo integrativo regionale solo per animali "già indennizzati" ai sensi della Legge 615/1964 e ss mm ii, il cui importo è quantificato in base ai decreti Ministeriali di attuazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 (indennizzo statale) e con le procedure disciplinate dal Decreto Ministeriale 11 febbraio 2020. Si intendono comunque già indennizzati, e quindi aventi diritto al beneficio dell'indennizzo integrativo, anche i casi per i quali l'istruttoria per l'indennizzo statale ha dato esito favorevole e sono in attesa dell'adozione della determina dirigenziale di pagamento.

Tale ultima precisazione si rende necessaria per permettere, nei casi in cui ciò è realizzabile, la gestione contemporanea di entrambe le procedure di indennizzo, statale e regionale, da parte del Servizio Veterinario territoriale.

Occorre, inoltre, precisare che durante la procedura comunitaria di approvazione del contributo la Commissione Europea ha richiesto, al fine dell'emissione del parere di competenza, garanzia scritta che la somma dei ricavi delle contribuzioni totali, comprese quelle derivanti da eventuali assicurazioni stipulate privatamente, non superi il valore di mercato dell'animale abbattuto.

Per garantire tale impegno, è pertanto necessario che nella quantificazione del contributo integrativo regionale, che spetta comunque al Servizio Veterinario competente per territorio, si tenga conto di tutti i fattori quali indennizzo statale comprensivo dell'eventuali maggiorazioni previste, ricavo della vendita delle carni, rimborsi assicurativi, ecc.

La richiesta di non superamento del valor ISMEA comporta la necessità di calcolare in anticipo tutte le voci facenti parte del rimborso del ricavo delle carni degli animali infetti. In particolare, ai fini della determinazione dell'importo del contributo integrativo regionale dal valore ISMEA devono essere detratti:

- il contributo statale ricavato dal decreto ministeriale attuativo della legge 296/81 in vigore al momento dell'abbattimento, comprensivo delle maggiorazioni per iscrizione al libro genealogico e per eventuale distruzione della carcassa;
- ricavo della vendita delle carni;
- eventuali rimborsi assicurativi;

Si puntualizza infine che la delibera n. 1497/2006, come modificata dalla la deliberazione n. 797 del 09.05.2008, e la successiva procedura di notifica alla Commissione Europea per il riconoscimento di aiuto di Stato ai sensi del trattato UE, sono precedenti all'emanazione sia dell'O.M. 2015 e ss.mm.ii. e della DGRC n. 207 del 20/05/2019 che "fissano il termine di abbattimento degli animali infetti entro 15 giorni, invece dei 30 giorni previsti in precedenza", e pertanto tutti i riferimenti ad abbattimenti in 30 giorni sono da intendersi automaticamente modificati in 15 giorni.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute
ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Considerato che il bollettino ISMEA riporta per ogni categoria considerata, valori massimi e minimi, per la determinazione del valore da attribuire ai singoli capi da indennizzare si farà riferimento alla media matematica tra i due.

PROCEDURE

1. Ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo integrativo regionale previsto dalla legge regionale n.3/2005, l'allevatore è tenuto a presentare entro 60 giorni dall'abbattimento di tutti i capi positivi oggetto di un'unica notifica di positività e relativo ordine di abbattimento emesso dal competente Servizio Veterinario, la seguente documentazione, parte della quale coincidente con quella da presentare per l'ottenimento dell'indennizzo statale:
 - a. domanda specificamente rivolta all'ottenimento dell'indennizzo integrativo regionale indirizzata al Servizio Veterinario competente per territorio, anche in calce la richiesta di indennizzo statale;
 - b. copie del modello 4 relativa all'invio degli animali infetti al macello;
 - c. modello 9/33;
 - d. certificazione che attesti iscrizione all'Albo Genealogico (se avente diritto alla maggiorazione prevista);
 - e. certificazione che attesti la distruzione della carcassa (se avente diritto alla maggiorazione prevista);
 - f. documento (fattura) che attesti l'importo ricavato della vendita delle carni, riportando il peso della carcassa;
 - g. dichiarazione dell'allevatore che non è coperto da polizza assicurativa specifiche per animali abbattuti a seguito di malattie infettive o, in caso contrario ammontare del rimborso previsto dalla polizza per singolo animale, eventualmente in base alla categoria dello stesso;
 - h. nel caso di positività riscontrata in animali gravidi [giovenche primipare, adulte pluripare (fino al 3° parto), adulte pluripare (oltre il 3° parto)], certificazione di un Veterinario iscritto all'albo professionale che attesti lo stato di gravidanza dell'animale; copia di tale certificazione deve essere comunque allegata al modello 4 che scorta gli animali positivi verso lo stabilimento di macellazione al fine di consentire l'attività di verifica sulla totalità degli animali scortati da tale certificazione e su quanto dichiarato da parte del Veterinario Ufficiale dello stabilimento.
2. Il Servizio Veterinario Territoriale, all'atto della presentazione della richiesta di rimborso da parte dell'allevatore, deve verificare:
 - o estremi identificativi dell'allevamento (denominazione, codice aziendale, Comune, Codice Fiscale, detentore e sua iscrizione in BDN);
 - o estremi di identificazione dei capi abbattuti (data di nascita, sesso, numero di marca auricolare, numero del bolo e/o della marca rossa ove applicata) e corrispondenza con gli identificativi presenti nella notifica di sieropositività;
 - o se del caso, estremi della certificazione dell'iscrizione al libro genealogico;
 - o data della notifica di sieropositività e relativo ordine di abbattimento;
 - o data dell'invio degli animali sieropositivi allo stabilimento di macellazione;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute
ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

- data di macellazione dei capi;
- nominativo ditta che ha acquistato la carcassa, con estremi della fattura e peso della carcassa;
- avvenuto aggiornamento in BDN dell'anagrafe dei capi sieropositivi abbattuti mediante:
 - registrazione in BDN dei provvedimenti di abbattimento con relativo dettaglio identificativo dei capi da abbattere, utilizzando nel menu “controlli” in www.vetinfo.it, l'applicativo SANAN;
 - registrazione di uscita attraverso il macello dell'allevamento infetto;
 - registrazione delle macellazioni con l'indicazione di “Abbattimento per provvedimento sanitario”;
- data di presentazione della domanda (massimo 60 giorni dall'abbattimento);
- qualora ci sia la distruzione della carcassa: dati identificativi della struttura che effettuato la distruzione, peso della carcassa e certificazione di avvenuta distruzione;
- dichiarazione dell'allevatore che non è coperto da polizza assicurativa per gli animali abbattuti o dichiarazione del valore eventualmente percepito o da percepire.

3. Ai fini del calcolo della quota integrativa regionale il Servizio Veterinario competente per territorio provvede, per ciascun capo bufalino abbattuto, al calcolo della media dei prezzi minimo e massimo, distinti per categoria, rilevati dal bollettino ISMEA riferito alla settimana in cui l'animale è stato abbattuto, con riferimento alla piazza di Salerno per gli animali di aziende della provincia di Salerno e con riferimento alla piazza di Caserta per gli animali di aziende della provincia di Caserta. Per animali di aziende delle province di Avellino, Benevento e Napoli, per ciascuna categoria, il valore di mercato si ricava dalla media matematica tra i valori medi delle piazze di Salerno e di Caserta.

Per il calcolo della quota da liquidare come contributo regionale del valore ISMEA suddetto vanno detratti:

- l'importo del contributo nazionale tenendo conto delle maggiorazioni per iscrizione al libro genealogico e per eventuale distruzione della carcassa nonché, ove spettanti, le maggiorazioni previste all'articolo 5 della Legge 218/88;
- la somma ricavata dalla vendita delle carni;
- l'eventuale premio assicurativo.

Il servizio veterinario competente provvede a compilare semestralmente una tabella in formato elettronico, excel, da inviare alla competente struttura regionale con la lista, degli aventi diritto all'indennizzo integrativo regionale, indicando per ciascuno di essi:

- codice aziendale dell'allevamento e nome del beneficiario;
- codice fiscale beneficiario;
- numero di animali abbattuti per ogni singolo beneficiario;
- data della notifica dell'ordine abbattimento;
- data di invio degli animali e codice dello stabilimento di macellazione;
- il valore di mercato riferito alla settimana di macellazione;
- l'indennità statale già erogata dall'Asl;
- eventuale rimborso da polizza assicurativa;
- il ricavo della vendita delle carni;
- conseguente valore del contributo regionale dovuto;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute
ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

- estremi della eventuale polizza fideiussoria (data di emissione, data scadenza, emittente, importo). In merito all'informazione "*antimafia interdittiva*", l'Asl ha la facoltà di sospendere il versamento del contributo al soggetto beneficiario nelle more del rilascio della stessa, ma non sussiste l'obbligo di agire in tal senso, alla luce del D.lgs 159 del 06.09.2011 (art. 92 Comma 3); l'amministrazione medesima deve, altresì, ritenersi ampiamente tutelata, dalle forme di garanzia su menzionate, laddove preveda la sottoscrizione di apposita fidejussione da parte del beneficiario, nel caso si sottoponga la liquidazione del contributo a "*condizione risolutiva*". Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di tenere in debito conto, anche la tutela delle ragioni dell'imprenditore, ammesso al contributo qualora i tempi di rilascio della certificazione prefettizia risultassero particolarmente lunghi.

In calce alla richiesta devono essere riportati i totali degli elementi sopramenzionati e la dicitura:

"l'elenco degli estremi di identificazione dei singoli capi abbattuti (data di nascita, sesso, il numero di marca auricolare, numero del bolo) non è allegato alla presente richiesta ma conservato presso lo scrivente ufficio ed a disposizione di ogni ulteriore eventuale richiesta di visione da parte del Servizio Veterinario Regionale".

Ricevute le liste di cui sopra la competente struttura regionale predispone apposito decreto con il quale vengono assegnate alle Asl competenti i fondi necessari a coprire il totale degli indennizzi integrativi regionali richiesti.

Le AASSLL ricevuti i fondi dalla competente struttura regionale provvedono ad emettere il provvedimento per la corresponsione dell'indennizzo al beneficiario avente diritto, specificando nella medesima delibera di pagamento i seguenti codici, generati dal SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), dopo aver effettuato le verifiche propedeutiche, aver consultato il RNA (Registro Nazionale Aiuti) ed inserito nel Registro le concessioni, in esecuzione al Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (già Richiamato)

- Codice univoco interno della concessione (SIAN_COR);
- Identificativo della visura "aiuti";
- Identificativo della visura "deggendorf";
- Codice aiuto.